

Approvato dal Consiglio Comunale
C.C. n. 103 del 29-11-94
Il Sindaco
Il Segretario Comunale

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

ART. 1
OGGETTO

Per servizio di assistenza domiciliare si intende il complesso delle prestazioni socio-assistenziali e igienico-sanitarie volte a mantenere l'anziano nel proprio contesto favorendo l'autonomia personale.

ART. 2
FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare persegue il fine di consentire all'anziano di condurre una vita autonoma nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nella impossibilità di bastare completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto dei familiari, o si trovi comunque in uno stato di necessità che comprometta il normale proseguimento della propria vita familiare.

ART. 3
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Il servizio, inserito nel sistema complessivo dei servizi sociali, erogati dal Comune e non, non può in alcun caso essere finalizzato al mero accudimento dell'anziano, mantenendo l'omeostasi iniziale; al contrario esso deve tendere ad individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico e socio-familiare che influiscono negativamente sulla condizione dello stesso concorrendo al suo progressivo isolamento e marginalità, fino a pervenire talvolta ad interventi di istituzionalizzazione.

- In modo più specifico il servizio si propone di:
- a) assicurare all'anziano, sulla base di un programma d'intervento personalizzato, una serie di prestazioni che gli consentano di condurre la sua esistenza restando presso il proprio domicilio;
 - b) favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente naturale, evitando modifiche alle sue abitudini e alla normale vita di relazione, aiutandolo sia nel caso in cui viva da solo, sia nel caso in cui viva con i familiari, a conservare il proprio ruolo e le proprie responsabilità, anche stimolando le reti sociali sia primarie (parentela, amicizie), che secondarie (vicinato, volontariato).
 - c) favorire la massima attivazione delle capacità potenziali residue dell'utente, stimolando la partecipazione alla vita familiare e sociale evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che l'utente stesso, se pure con un certo sforzo, sia ancora in grado di svolgere direttamente.

ART. 4
DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono fruire del Servizio di Assistenza Domiciliare tutti gli anziani (donne che abbiano compiuto il 55° anno di età e uomini che abbiano compiuto il 60° anno di età,) che vivono soli o che sono autosufficienti solo parzialmente, per i quali la famiglia non è il grado di assicurare la necessaria assistenza.

ART. 5
MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

La richiesta di accesso al servizio può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

Allo scadere di ciascun anno, comunque, anche gli anziani già fruitori del servizio sono tenuti a rinnovare l'istanza.

Ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Certificato cumulativo di Stato di Famiglia e Residenza;
- Dichiarazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare (mod. 740 - 101 - 201) relativa all'anno precedente;
- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà in cui risulti specificata la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare, sempre relativa al medesimo anno;
- Stato di Servizio di ciascun componente del nucleo che abbia superato il 18° anno di età;
- Certificato Medico attestante le patologie invalidanti o comunque presenti.

Esaminata la documentazione acquisita agli atti, l'Assistente Sociale effettua l'indagine sociale, e redige una relazione esprimendo il parere in merito all'erogazione del servizio e delle singole prestazioni. La tipologia delle stesse potrà comunque subire delle modificazioni alla eventuale variazione dell'effettivo stato di bisogno dell'anziano.

Le istanze, corredate del parere dell'assistente sociale sono sottoposte all'esame della Consulta Comunale degli anziani che esprimerà il parere di competenza.

Successivamente l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a predisporre l'elenco degli utenti aventi diritto al servizio.

Il medesimo iter dovrà essere seguito da qualsiasi istanza presenta nel corso dell'anno.

ART. 6
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Amministrazione provvede, a mezzo dell'Ufficio Servizi Sociali, a formulare una graduatoria avvalendosi delle relazioni sociali. Tale graduatoria potrà essere aggiornata ogni qualvolta, durante l'anno, se ne presenti la necessità, al fine di garantire il servizio ai soggetti più bisognosi.

A tale scopo i criteri seguiti, in ordine di importanza saranno i seguenti:

1. solitudine e impossibilità di avvalersi di un adeguato

- supporto familiare;
2. livello di autosufficienza personale in relazione alla rete socio-familiare;
3. situazione abitativa;
4. livello di reddito.

ART. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Nel corso dell'erogazione il servizio verrà sospeso qualora l'anziano si assenti temporaneamente dal proprio domicilio per motivi di salute, ricoveri in ospedale, trasferimenti altrove, o se, viceversa, risiedono temporaneamente presso il suo domicilio familiari in grado di occuparsi dell'anziano, o comunque in tutti quei casi in cui l'erogazione del servizio potrà essere pregiudizievole per l'anziano o per gli operatori.

ART. 8 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Sono tenuti al pagamento della quota di partecipazione al costo del servizio, gli utenti il cui reddito sia superiore ai limiti previsti per l'accesso gratuito dalle vigenti disposizioni dell'Assessorato Enti Locali.

ART. 9 PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio sono relative ai bisogni dell'utente e della casa, e variano pertanto al variare degli stessi. Più specificatamente, si prevedono le seguenti prestazioni:

- a) AUTO DOMESTICO, comprende:
aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, ordinario (ovvero settimanalmente o bisettimanalmente), o straordinario (ovvero quindicinalmente o mensilmente), a secondo del bisogno; riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene dell'ambiente e dei servizi, preparazione e/o aiuto per i pasti, cambio della biancheria.
Esso, comunque, attraverso lo svolgimento congiunto di tutte le attività inerenti la cura dell'alloggio dovrà sempre favorire l'autosufficienza dell'anziano.
- b) IGIENE E CURA DELLA PERSONA, comprende:
ausilio atto a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (alzarsi del letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno e per la vestizione, aiuto nella assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli atti invalidi mobilizzazione dei soggetti allettati, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza.
- c) ASSISTENZA INFERMIERISTICA, comprende:
controllo delle terapie, dell'assunzione dei farmaci e della

situazione clinica in stretto collegamento con il medico curante, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza in fase acuta di malattia, prelievi per esami clinici.

d) DISBRIGO PRATICHE VARIE, comprende:

disbrigo di pratiche presso servizi sociali e sanitari, informazioni sui diritti e sull'accesso ai servizi, accompagnamento presso uffici, servizi sociali e sanitari.

e) SOSTEGNO MORALE E PSICOLOGICO, comprende:

interventi di consulenza psico-sociale volti al sostegno della autonomia dell'anziano, e soprattutto della sua vita sociale e relazionale, in special modo in rapporto al suo nucleo familiare.

Per quanto concerne la scansione settimanale delle prestazioni, di norma, ciascun utente fruisce di una prestazione settimanale per l'aiuto domestico, una per l'igiene della persona, e una per il disbrigo. In relazione al bisogno con motivazione espressa e documentata dal servizio sociale si potranno prevedere variazioni, nell'ottica della massima efficienza del servizio stesso. Ciascuna prestazione ha la durata di un' ora.

In riferimento all'assistenza infermeristica si prevede invece una consulenza settimanale per ciascun anziano; essa dovrà poi essere attivata al bisogno.

ART. 10 PERSONALE

Il personale addetto al servizio deve essere di buona condotta morale e civile, e fornito del titolo di studio specifico per ciascuna figura professionale.

↳ L'equipe minima per lo svolgimento del servizio deve essere costituita dalle seguenti figure professionali:

- a) Assistente Sociale in rapporto di 1 ogni 50 utenti;
- b) Assistente Domiciliare in rapporto di 1 ogni 8 utenti che godono delle prestazioni di aiuto domestico, igiene e cura della persona e disbrigo;
- c) infermiere professionale in rapporto di 1 per 50 utenti;
- d) ausiliario - autista.

ART. 11 MANSIONI DEGLI OPERATORI

a) L'Assistente sociale:

dirige e coordina l'equipe esecutiva di cui è responsabile.

Assume la funzione di consulenza psico-sociale e socio-assistenziale nei confronti dell'utente e del suo nucleo familiare.

Controlla l'attività degli operatori, e del responsabile dell'effettiva esecuzione dei compiti, predispone i piani di lavoro settimanali, promuove le riunioni di programmazione, organizzazione e verifica dei suddetti piani.

Cura la documentazione relativa al servizio (relazioni

periodiche, schede personali relative all'utenza).

b) L'assistente domiciliare:

- aiuta l'utente nell'igiene e cura della persona;
- acquista, per conto dell'utente (o, meglio, insieme a lui) generi alimentari, vestiario, medicinali, altro;
- si occupa del disbrigo di pratiche e commissioni (ad esempio ritiro documenti, pagamento bolette ecc.) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo;
- accompagna l'utente in giro per il paese qualora ci siano difficoltà nella deambulazione;
- effettua (se possibile insieme all'anziano) la pulizia dei locali utilizzati dall'utente per i suoi bisogni primari, comprendente il riordino degli ambienti, la pulizia dei mobili e dei pavimenti.

Ciascuna prestazione ha la durata di un'ora.

Nell'ottica della personalizzazione e flessibilità del servizio, ogni altra prestazione non inclusa della tipologia sopra descritta, può essere effettuata previa verifica della sua necessità e opportunità, da parte del servizio sociale.

c) L'infermiere professionale:

- effettua cure infermieristiche (misurazione della pressione, prelievi per esami clinici, medicazioni ecc.);
- cura i rapporti con il medico curante e con i servizi preventivi, terapeutici e riabilitativi del territorio nell'eseguire la terapia prescritta per l'utente e nell'effettuare interventi di educazione sanitaria con particolare riferimento ai problemi dell'igiene e della dieta.

d) L'ausiliario-autista

Sarà utilizzato per l'accompagnamento degli utenti presso presidi ospedalieri, centri di analisi, o altro, fuori dal Comune.

Queste mansioni non potranno in alcun caso essere assunte da altri operatori.

ART. 12
MODALITA' DI LAVORO

Il lavoro degli operatori deve essere connotato dalla massima professionalità, nell'osservanza della deontologia propria del servizio implicante innanzitutto il rispetto degli utenti in quanto, prima di ogni altra cosa, persone. Proprio in virtù di tale assunto di partenza il servizio sarà improntato alla assoluta personalizzazione dell'intervento che assumerà quale strumento precipuo, la relazione professionale di aiuto che ciascun operatore struttura con ciascun anziano. La relazione professionale, finalizzata all'autodeterminazione dell'anziano, a cui, in alcun caso, l'operatore deve sostituirsi in toto, costituisce pertanto la modalità inopinabile grazie alla quale le singole prestazioni acquisiscono significato, e che pertanto qualifica il servizio come "socio-assistenziale". Essa, inoltre, scevra da ogni atteggiamento giudicante deve essere caratterizzata dalla disponibilità, e dall'attenzione alle necessità manifeste e/o latenti dell'anziano naturalmente

nell'ambito dei propri compiti e mansioni.
Altra modalità operativa e quella dei lavoro di equipe intesa quale gruppo di operatori che lavorano in stretto raccordo al fine di garantire all'utenza un servizio complessivo, integrato e personalizzato. Si prevedono al tal fine incontri di equipe, almeno a cadenza settimanale.

ART. 13
ORARI DI LAVORO

Il servizio viene espletato dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Sono esclusi di norma i giorni festivi e domenicali; tuttavia in casi straordinari, di comprovata necessità, per i quali sia stato emesso parere favorevole del Servizio Sociale, l'Amministrazione può disporre l'erogazione del servizio anche in quei giorni.